COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30-03-2019 n. 4

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione D'urgenza in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
MANCINELLI	LORENZO	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
VECCHI	SIMONE	Consigliere	Presente

Presenti: 13
Assenti : 0

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

LAURENZI LORIS
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che, allo stato attuale, l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014, che "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU*

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal suddetto comma n. 677;

PRESO ATTO dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1133, lett. b) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che al comma 28 dispone: "*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, al comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, a norma dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 07/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018), è stato differito al 28 febbraio 2019, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio, senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019), è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'attuale art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che, al comma 26, come rivisto e riformato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lett. a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*";

DATO ATTO che, allo stato attuale, il c.d. "blocco delle aliquote" dei tributi locali non è stato riproposto per l'anno 2019 e seguenti, stante la mancata dilazione degli effetti di cui al predetto art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015;

TENUTO CONTO, inoltre, che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere improntata anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente, soprattutto con riferimento alla necessità di mantenimento dei servizi generali ed essenziali per la collettività;

RAVVISATA, al riguardo, la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2019, tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia degli effetti dei tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi che si protraggono e si consolidano anche per il 2019 (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc.);

PRESO ATTO delle disposizioni legislative in materia, in particolare quelle di maggior rilievo ed impatto per il bilancio dell'Ente, contenute nell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che:

- alla lettera a) del comma 14, prevede: "*a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
- alla lettera b) del comma 14, dispone: "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
- alla lettera c) del comma 14, indica: "*al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento*";

TENUTO CONTO del fatto che, per la perdita di gettito derivante dalla non imponibilità delle abitazioni principali (eccetto gli immobili "di lusso" in categoria A/1, A/8 ed A/9), anche se è ancora in corso di definizione, dovrebbe configurarsi un ristoro statale con un trasferimento da quantificare in base alle somme accertate o, quantomeno, commisurato agli incassi effettivi inerenti l'annualità 2018, anche se con consistente riduzione rispetto al 2016/2017/2018;

RITENUTO opportuno, ai sensi di quanto disposto dal comma 682 del richiamato art. 1 della L. 147/2013, di utilizzare gli introiti derivanti dalla TASI per la parziale copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, il cui costo è presente al Titolo I° - Spese Correnti, del bilancio 2018/2020 assestato (annualità 2019):

- Missione 10 – Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali euro 431.877,73

RICHIAMATA, allo scopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/03/2019, eseguibile nei modi di legge, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2019/2021. Proposta di determinazione di aliquote e tariffe IMU, TASI, TARI ed altri tributi comunali per l'anno 2019. Provvedimenti*", con la quale, tra l'altro, è stato deliberato "*Di mantenere invariate, rispetto a quanto già deliberato per l'anno 2018, in relazione al bilancio di previsione 2019/2021, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni applicabili ai fini della determinazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nonché in merito ad "IMU" e "TASI", ovviamente unicamente per le fattispecie per le quali la normativa vigente ne ha mantenuto l'assoggettamento ad imposizione*";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683, art. 1 della L. 147/2013, possono essere stabilite aliquote TASI differenziate, fra l'altro, anche per tipologia e destinazione degli immobili e che il gettito sopra individuato può essere ottenuto applicando le seguenti aliquote TASI:

- 2 per mille – abitazioni principali ed assimilate e relative pertinenze come disciplinate ai fini IMU;
- 0 per mille – immobili "strumentali agricoli" come disciplinati ai fini IMU;
- 0 per mille – per tutte le altre categorie di immobili che la normativa individua come imponibili;

ATTESO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione*", nel rispetto delle modalità fissate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché richiamati i commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo IUC, con particolare riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'11 agosto 2014, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO di dover adottare apposito atto deliberativo con il quale il Consiglio Comunale approvi le aliquote e le detrazioni TASI, sulla base della normativa sopra richiamata;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento costituisce atto vincolante per la redazione delle previsioni di entrata della risorsa "*TASI*", calcolate sulla base delle aliquote qui di seguito approvate, il tutto propedeuticamente alle operazioni di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del conseguente schema di bilancio 2019/2021;

VISTO l'art. 119, commi 1 e 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma dei quali "*1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente*";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con delibazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/12/2018 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/12/2018 – 31/12/2019*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

B. DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, come analiticamente precisati nell'art. 49, comma 1, del Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale "IUC", approvato con delibera consiliare n. 25 dell'11/08/2014, alla cui copertura la TASI è diretta.

C. DI DARE ATTO che gli importi previsti per ciascuna delle attività previste per i servizi indivisibili sono quantificabili secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 49 del predetto Regolamento comunale "IUC".

D. DI CONFERMARE, per quanto in premessa esposto e specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2019:
   - immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili: *aliquota zero*;
   - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9: *aliquota del 2,0 (due virgola zero) per mille*;
   - detrazione abitazione principale e relative pertinenze: *euro 50,00 per ogni figlio, fino a 26 anni, anagraficamente convivente con il nucleo familiare residente nell'abitazione*.

E. DI DARE ATTO che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2019, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in

diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc.), nonché del venir meno del gettito TASI per abitazione principale (eccetto per categorie catastali A/01, A/08, A/09), che dovrebbe essere compensato con un trasferimento statale da commisurarsi agli importi accertati nel bilancio 2018 o, quantomeno, agli importi effettivamente introitati a titolo di TASI 2018.

F. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

G. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto sia di quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché in conformità di quanto disposto dai commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015).

H. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, considerata, tra l'altro, la sua propedeuticità rispetto all'approvazione del bilancio di previsione ed al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al Bilancio Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla precedente deliberazione n. 2 in data odierna, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura, in quanto tutti gli interventi relativi ai vari argomenti iscritti all'ordine del giorno della presente sessione del Consiglio Comunale sono riportati nella stessa sbobinatura ;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

A seguito di votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n. 9;
- Voti contrari: n. 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

B. DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, come analiticamente precisati nell'art. 49, comma 1, del Regolamento comunale sull'Imposta Unica Comunale "IUC", approvato con delibera consiliare n. 25 dell'11/08/2014, alla cui copertura la TASI è diretta.

C. DI DARE ATTO che gli importi previsti per ciascuna delle attività previste per i servizi indivisibili sono quantificabili secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 49 del predetto Regolamento comunale "IUC".

D. DI CONFERMARE, per quanto in premessa esposto e specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 2019:

- immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese le aree edificabili: *aliquota zero*;
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9: *aliquota del 2,0 (due virgola zero) per mille*;
- detrazione abitazione principale e relative pertinenze: *euro 50,00 per ogni figlio, fino a 26 anni, anagraficamente convivente con il nucleo familiare residente nell'abitazione*.

E. DI DARE ATTO che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini della TASI per l'anno 2019, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 66/2014, legge n.190/2014, ecc.), nonché del venir meno del gettito TASI per abitazione principale (eccetto per categorie catastali A/01, A/08, A/09), che dovrebbe essere compensato con un trasferimento statale da commisurarsi agli importi accertati nel bilancio 2018 o, quantomeno, agli importi effettivamente introitati a titolo di TASI 2018.

F. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

G. DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto sia di quanto contenuto nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nonché in conformità di quanto disposto dai commi 15 e 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con L. 208/2015).

H. DI DARE ATTO che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'Ente;

Con successiva votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 13 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 9
- Voti favorevoli: n° 9
- Astenuti: n° 4 (Ramadori, Gentili, Girolami, Vecchi);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000.

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-03-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*
In data 14-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 14-05-2019 al 29-05-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria